

(N. 1932)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori DI ROCCO, TIRABASSI, CERMIGNANI, CANEVARI, MASTROSIMONE,
BARBARO e RUSSO Salvatore

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° APRILE 1957

Norme sugli Ispettori centrali dell'istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica, per le antichità e belle arti e per l'istruzione elementare.

ONOREVOLI SENATORI. — Le strutture della Amministrazione scolastica hanno in talune posizioni-chiave, con attribuzioni *sui generis*, personale proveniente dalla scuola che, per essersi particolarmente distinto nella funzione scolastica direttiva o docente, è stato prescelto per svolgere compiti superiori di governo o di controllo e vigilanza della Scuola. La presenza di questi funzionari tecnici sottolinea in maniera caratteristica la inscindibile connessione esistente tra problemi della scuola e delle istituzioni culturali e problemi dell'Amministrazione scolastica. Si tratta degli ispettori centrali, i quali, nei rispettivi campi di istruzione, esplicano le seguenti funzioni:

preparazione dei programmi di insegnamento;

vigilanza sull'organizzazione e l'andamento degli esami;

ispezione sulle idoneità dei locali, attrezzature ecc., per il riconoscimento legale delle scuole non statali;

ispezioni degli insegnanti e dei capi di istituto, tanto sotto il profilo disciplinare, quanto sotto quello didattico ed amministrativo;

predisposizione degli studi e delle ricerche, sulla base dei movimenti e degli indirizzi didattici italiani e stranieri, che forniscono alla Amministrazione gli elementi necessari per concrete decisioni nel campo dell'istruzione pubblica.

Non si indicano qui altri compiti (come, per esempio, la presenza degli ispettori centrali nelle commissioni giudicatrici che scelgono i più elevati funzionari della Scuola, come i Provveditori agli studi e i Presidi) cui sono per legge e regolamento tenuti gli ispettori centrali: la loro elencazione confermerebbe la preminenza e la delicatezza delle funzioni dei medesimi.

Il sistema di reclutamento degli ispettori centrali comporta, come si è accennato, che essi provengano dal personale insegnante; ma è da notare che il passaggio di detto personale insegnante nei ruoli ispettivi centrali, comporta necessariamente la perdita di alcune fondamentali garanzie di sviluppo di carriera e di permanenza in servizio, che sono proprie del personale insegnante. È accaduto infatti che, a seguito dell'istituzione del grado V per i Presidi di 1^a categoria, ispettori di 2^a classe provenienti

dal ruolo dei Presidi che quel grado avrebbero sicuramente da tempo conseguito se in detto ruolo fossero rimasti, sostando nel nuovo ruolo nel grado VI, hanno preferito di essere restituiti al ruolo di provenienza.

La funzione diversa che gli ispettori centrali vengono ad assumere passando dai ruoli dei Presidi o di insegnanti al ruolo ispettivo e le ragioni di servizio in base alle quali operano nei confronti dei loro ex colleghi, non possono sopperire al prestigio e alla autorità minori derivanti da una qualifica pari o inferiore, come è quella ora esistente, nei riguardi dei loro ex colleghi o dipendenti.

La situazione degli ispettori centrali del Ministero della pubblica istruzione può a buon diritto considerarsi unica, giacchè non ve ne è una analoga in nessun altro Ministero, e ciò tanto per i compiti ad essi affidati quanto per la loro provenienza.

In tutti i Ministeri, compreso quello della pubblica istruzione, vi sono ispettori: gli ispettori superiori (gr. VI) e gli ispettori generali (gr. V) siano amministrativi o tecnici, essi provengono da una carriera che prevede le loro funzioni e i loro gradi, e vi si accede per preordinato sviluppo di carriera. La diversità della denominazione (ispettore superiore, ispettore generale) indica due diversi gradi gerarchici e funzionali.

Gli ispettori superiori e gli ispettori generali del Ministero della pubblica istruzione sono perciò equiparabili ai loro colleghi di tutti gli altri dicasteri: il loro tecnicismo è diverso in ciascun Ministero in conseguenza della materia che costituisce la sfera di competenza di ciascun Ministero, ma essenzialmente la posizione funzionale è la stessa.

Non così per gli ispettori centrali del Ministero della pubblica istruzione i quali si distinguono dagli ispettori superiori e dagli ispettori generali dello stesso Ministero, ed hanno difatti diversa denominazione, costituendo un ruolo a sè stante. Un ruolo che prevede la loro particolare posizione, senza gradi anteriori. E difatti la provenienza degli ispettori centrali non è dai precedenti gradi dell'Amministrazione, ma esclusivamente da un apposito concorso che accerti la particolarissima attitudine

necessaria per quella funzione. Attitudine culturale-scientifica oltre che amministrativa.

Gli ispettori centrali non devono soltanto controllare l'attuazione delle norme che regolano la vita giuridico-amministrativa della Scuola e del personale direttivo e insegnante della stessa, ma devono sorvegliarne e controllarne il funzionamento didattico, cioè la capacità culturale-scientifica di quanti vi sono addetti e i risultati della loro attività. Essi sono cioè i consiglieri tecnico-scientifici dell'Amministrazione. Si tratta di un'opera culturale e spirituale che non ammette gradazioni; il che spiega e giustifica che i due gradi fino ad oggi esistenti non delimitano un diverso ambito funzionale, ma hanno un mero valore di classi di stipendio, con la stessa denominazione di « ispettore centrale ».

A parte queste considerazioni logiche, la questione è da vedersi inoltre da un punto di vista pratico. Gli ispettori centrali vengono normalmente dall'insegnamento, il cui personale è ordinato in ruoli aperti, per cui moltissimi professori anziani raggiungono il gr. VI, tutti i presidi hanno tale grado, anzi il 25 per cento di questi raggiunge il gr. V. Ne consegue che i professori e presidi scientificamente migliori, i quali possono sostenere e vincere il concorso per ispettore centrale, se vincono tale concorso non hanno nessun vantaggio di carriera, anzi vedono ristretta enormemente la possibilità di conseguire il grado V, oltre a perdere altri vantaggi, propri delle categorie dei presidi e degli insegnanti.

Le norme proposte col presente disegno di legge tendono a conferire agli ispettori centrali una posizione giuridica ed economica che, tenendo conto della preminenza delle loro funzioni nei confronti di quelle esplicate da altri funzionari dell'Amministrazione scolastica di grado pari o superiore, ponga fine a un vivissimo stato di disagio della categoria e ad una disarmonia dell'ordinamento.

Il provvedimento si allineerebbe con la legge 16 maggio 1956, n. 494, che ha risolto l'analogo problema esistente per i Provveditori agli studi, dovuto ad analoghe esigenze di rispetto della preminenza delle funzioni dei capi dell'Amministrazione scolastica provinciale, ed alla

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

eguale distinzione in due gradi che non erano due gradi funzionali ma soltanto due classi di stipendio.

All'aspetto della tutela del personale si può aggiungere quello dell'interesse dell'Amministrazione di conferire un maggior prestigio ai

suoi funzionari tecnici e di promuovere le attrattive di una carriera per molti aspetti attualmente depressa.

Per le suesposte considerazioni si ha fiducia che il Senato vorrà approvare il presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I posti dell'organico di ispettore centrale rispettivamente di 1^a e 2^a classe per l'istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica, di ispettore centrale per le antichità e belle arti, sono resi cumulativi in unico organico.

Le promozioni al grado di ispettore centrale di 1^a classe sono conferite per anzianità congiunta al merito a coloro che abbiano un'anzianità di almeno tre anni nel grado immediatamente inferiore.

Art. 2.

Alla maggiore spesa derivante dalla presente legge, si farà fronte con i normali stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.